

**ORDINE DEGLI ARCHITETTI
PAESAGGISTI PIANIFICATORI E CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI CATANZARO**

Prot. 658
Catanzaro, 24 Luglio 2015

Spett. CONSIGLIO NAZIONALE A.P. P. C.
Via Santa Maria dell'Anima 10
00186 Roma I
direzione.cnappc

e .p.c. Preg.mo Pianificatore T. Francesco PIRAINO
Corso G. Nicotera,
LAMEZIA TERME (CZ)

**Oggetto: Chiarimento, riferimento alla nota del
Pianificatore Territoriale Francesco
Piraino del 09/06/2015, prot. n.648
del 22/07/2015.**

Con riferimento al quesito posto, occorre, innanzitutto, precisare che il tema delle competenze e della sovrapposizione delle stesse in molte categorie professionali è un problema che certamente non può essere risolto da pareri o circolari interpretative di Ordini e Consigli Nazionali, ma soltanto da specifici provvedimenti legislativi, dai Ministeri competenti (il Ministero di Grazia e Giustizia ha chiarito in risposta ad alcune interrogazioni parlamentari che il MIUR è unico interlocutore in materia di competenze professionali) per arginare le continue pronunce giurisprudenziali che susseguendosi nel tempo, caso per caso delimitano nuovi campi di competenze interpretando il quadro normativo.

Chiarito pertanto che l'Ordine professionale e lo stesso Consiglio Nazionale, sono chiamati a rilasciare pareri interpretativi in ordine ai quesiti posti, e che gli unici organi realmente legittimati restano i Ministeri competenti, con la presente si cercherà di fornire alcuni chiarimenti ed informazioni di carattere generale in relazione al quesito posto senza che ciò possa avvalorarsi quale parere sulle competenze tra figure professionali iscritte nello stesso Albo.

Premesso che dagli atti d'iscrizione all'Ordine, la S.V. risulta in possesso di una laurea vecchio ordinamento in "Pianificazione Territoriale, Urbanistica ed Ambientale" (corrispondente alla classe di laurea specialistica 54/s ora LM 48), conseguita presso l'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria. La suddetta laurea

risulta, ai sensi del D.M, 11.05.2000 (G.U. n. 189 del 14.08.2000), equipollente alle lauree in Architettura ed Ingegneria Civile per la partecipazione ai pubblici concorsi, pertanto, il laureato in "Pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale" può partecipare a pieno titolo ai pubblici concorsi il cui accesso è riservato ai possessori di Laurea in Architettura ed Ingegneria civile. Da ciò ne discende, pacificamente, che se assunto in ruolo presso la pubblica amministrazione potrà svolgere pienamente tutte le mansioni ed i compiti per i quali viene incardinato nei ranghi del Settore Pubblico.

Con il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 "Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti". (GU n.190 del 17-8-2001 - Suppl. Ordinario n. 212), è stato disposto che nell'albo professionale dell'Ordine degli Architetti, che oggi ha assunto la denominazione: "*Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori*" venissero istituite la sezione A e la sezione B.

Allo stesso tempo sono stati individuati 4 settori per la sezione A (quella per i laureati del V.O. o in possesso di laurea quinquennale)

- a) architettura;
 - b) pianificazione territoriale;
 - c) paesaggistica;
 - d) conservazione dei beni architettonici ed ambientali
- e due settori per la sezione B (quella per i laureati triennali)
- 1) architettura;
 - 2) pianificazione.

All'art. 15 del DPR 328/2001 (Sezioni e titoli professionali), il comma 3 recita: agli iscritti nella sezione A spettano i seguenti titoli professionali:

- a) agli iscritti nel settore "architettura" spetta il titolo di architetto;
- b) agli iscritti nel settore "pianificazione territoriale" spetta il titolo di **pianificatore territoriale**;
- c) agli iscritti nel settore "paesaggistica" spetta il titolo di paesaggista;
- d) agli iscritti nel settore "conservazione dei beni architettonici ed ambientali" spetta il titolo di conservatore dei beni architettonici ed ambientali.

Tali ripartizioni in sezioni e settori, sono state operate anche per altre professioni quali quelle di dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo. Per ognuna delle sezioni e dei relativi settori, sono stati

inoltre individuati gli oggetti dell'attività professionale che nel caso degli iscritti all'Ordine Architetti PPC sono individuate all'art.16 del citato DPR 328/2001. Per ciascun Ordine, sezione e relativo settore sono stati poi indicati i titoli di studio che consentono di poter sostenere il relativo esame di stato per l'accesso alla libera professione.

A tal proposito si evidenzia che con la laurea in suo possesso è consentito l'accesso a plurimi esami di stato (oltre all'Ordine degli Architetti PPC, anche a quello degli Agronomi, Geometri, Periti).

Dal predetto DPR 328/2001, discende inoltre che le competenze del pianificatore territoriale sono disciplinate dal secondo comma dell'art. 16 del D.P.R. n. 328/2001, che così recita:

Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A -settore "pianificazione territoriale":

- a) la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e della città;
- b) lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali;
- c) strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale.

Da ciò discende che le competenze professionali del pianificatore sono, **chiaramente ed esclusivamente**, votate alla pianificazione territoriale ed urbanistica, come specificatamente riportato nel testo del DPR. 328/2001, esulando dalle sue attribuzioni la progettazione architettonica ed edilizia in genere nonché la progettazione delle strutture, degli impianti e le operazioni d'estimo. Secondo quanto espresso dal **Consiglio Nazionale degli Architetti PPC nella raccolta di pareri 2013**, appare logico e coerente affermare la **competenza in materia urbanistica** del pianificatore, per tutte le attività di pianificazione relative a Piani Regolatori Comunali (a titolo esemplificativo Piani di Assetto del Territorio P.A.T., Piani di Governo del Territorio P.G.T., Piani Strutturali, Piani Operativi, Regolamenti urbanistici, Piani degli Interventi) Piani Urbanistici Attuativi (a titolo esemplificativo Piani di Lottizzazione, Piani per l'Edilizia Economica e Popolare, Piani per gli Insediamenti Produttivi, Piani Particolareggiati), e Piani e Programmi di settore (esemplificando, Piani del traffico, Piani urbani della mobilità, Piani di bonifica, Piani di gestione dei rifiuti).

Diventa invece dubbia la competenza del pianificatore allorché dal livello di area vasta o di mera valutazione strategica si arrivi al livello dei "progetti di trasformazione

urbana", nozione che ha poco riscontro nella legislazione edilizia- urbanistica e che, di fatto, attiene, più propriamente, ad una progettazione architettonica (piani di dettaglio tali da consentire l'attuazione degli interventi edilizi tramite i correnti titoli edilizi (Vedi Principali pareri espressi dal Dipartimento -2013-07.03.2013). E' pur vero che la mancanza di una rigorosa elencazione delle competenze professionali del pianificatore territoriale è oggetto di continue determinazioni della giustizia amministrativa che interessano la ripartizione in settori ed i corrispondenti campi di attività esercitagli, che le pronunce giurisprudenziali, tendono a dare una diversa interpretazione dell'impianto normativo istituito con D.P.R. 328/2001. Infatti, il Consiglio di Stato nella sentenza n. 686 del 09 febbraio 2012 ha affermato testualmente: < ...il principio - riferito alla professione di ingegnere, la cui ratio è ovviamente traslabile a quella di architetto, secondo cui "l'elencazione, compiuta all'art. 46 del decreto, delle attività attribuite agli iscritti ai diversi settori delle sezioni "A" e "B" dell'albo dell'ordine degli ingegneri, ha il solo scopo di procedere ad una siffatta ripartizione, individuando quelle maggiormente caratterizzanti la professione, restando immutato il quadro complessivo delle attività esercitate nell'ambito della professione stessa come già normativamente definito."....> {parere espresso anche in precedenza nelle sentenze n. 2178/2008 e n. 1473/2009). Oppure richiamando la sentenza del TAR Campania n. 1501/2005, secondo la quale viene affermato in relazione alle competenze di un ingegnere junior che: <.... Siffatta limitazione non è sancita chiaramente dall'art. 46 del DPR n. 328/2001 e quindi, costituendo una limitazione alla libera esplicazione della libertà di lavoro, non può evincersi in maniera analogica o interpretativo-riduttiva. ...>

Ad ogni modo, volendo tralasciare le suddette pronunce giurisprudenziali e volendo circoscrivere il campo di riflessione solo su quanto disposto dall'art. 16 comma 2 del D.P.R. 328/2001, si rileva che certamente formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore b) 'pianificazione territoriale':

- la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e della città';
- lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali;
- strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale,

Mentre per la sezione B - settore "pianificazione*:

- le attività basate sull'applicazione delle scienze volte al concorso e alla collaborazione alle attività di

pianificazione;

- la costruzione e gestione di sistemi informativi per l'analisi e la gestione della città e del territorio;
- l'analisi, il monitoraggio e la valutazione territoriale ed ambientale;

• procedure di gestione e di valutazione di atti di pianificazione territoriale e relativi programmi complessi. Ne consegue che interpretando in maniera ampia il campo di applicazione del pianificatore territoriale, si va ad invadere competenze che sono attribuite ad altre professioni e che esulano dalla formazione ad indirizzo urbanistico.

La posizione assunta dal nostro CNAPPC, è stata nel tempo sempre coerente e responsabile, segnalando tempestivamente l'evoluzione giurisprudenziale a vantaggio dei propri iscritti, senza operare discriminazioni non motivate tra le diverse competenze.

In effetti, sulle attività e competenze del pianificatore junior, limitatamente all'interpretazione di quanto indicato all'art. 16, il CNAPPC, ha avuto modo di esprimere alcuni pareri interpretativi, anche alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali. A tal riguardo in risposta ad un quesito posto dall'Ordine degli APPC della Provincia di Palermo, il CNAPPC con parere reso in data 03.06.2013, con la circolare CNAPPC prot. n. 180 del 7 marzo 2013, ha reso una interpretazione sistematica ed evolutiva delle disposizioni vigenti relative alle competenze del pianificatore junior, anche alla luce dei recenti orientamenti giurisprudenziali, ed ha evidenziato, comunque, un'assunzione diretta di responsabilità nei procedimenti tecnico-amministrativi quali quelli relativi alle operazioni di accatastamento di immobili e frazionamenti particellari, precisando che l'attività del pianificatore junior è, in sintesi, espressione di un insieme di componenti per acquisire, elaborare, analizzare, archiviare e restituire in forma grafica dati relativi ad un territorio, tali da poter redigere operazioni di accatastamento di immobili e frazionamenti particellari.

Ai fini del quesito posto dalla SV, limitatamente all'interpretazione di quanto indicato all'art. 16, in ordine alle competenze del Pianificatore Territoriale (Sezione A - Settore b) Pianificazione Territoriale), oltre a ricomprendere certamente quelle previste per i professionisti junior, e posto che lo stesso per pacifica giurisprudenza, pareri interpretativi, ha piena competenza per la redazione di tutti gli strumenti di pianificazione di area vasta, generali, attuativi, particolareggiati, di settore, strumenti di pianificazione negoziata, comunque denominati, oltre alle valutazioni ambientali di programmi, piani e progetti, coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali,

paesaggistiche e ambientali, valutazioni economiche, coordinamento e gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali. Inoltre tra le competenze professionali del pianificatore territoriale (iscritto alla sezione A - settore "pianificazione territoriale"), art. 16 comma 2, lettera c) del DPR 328/2001, sono ricomprese le "strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale".

In particolare, al fine di definire i confini dell'attività professionale del pianificatore territoriale, l'ambito di attività e le responsabilità del professionista, bisognerebbe chiarire definitivamente quali sono le operazioni riconducibili alla cosiddetta "trasformazione urbana" senza entrare in conflitto con definizioni che attengono all'inquadramento di aspetti più generali delle dinamiche di trasformazione del territorio. A tal riguardo si vuole porre l'attenzione sul contenuto di norme che definiscono alcune azioni in maniera ampia:

- D. lgs n° 152/2006 e ss. mm. ii.art.5 (sulla definizione di piano, programma e progetto);
- D.P.R. ns 380/2001 e s.m.i. art. 10 comma 1 e 2 bis (sulla definizione di interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio);
- Il D.Lgs. n° 42/2004 e s.m.i. artt. 135 -143-146 (sulla definizione di interventi di trasformazione del territorio).

Dalla lettura di tali norme sembrerebbe quindi, limitatamente al punto c) del richiamato art. 16 del DPR n. 328/2001, che rientrino nella piena competenza degli iscritti al settore Pianificazione Territoriale, la progettazione urbanistica all'interno dei piani urbanistici attuativi delle opere infrastrutturali, degli spazi verdi, delle aree a parcheggi, etc., la progettazione all'interno di Piani Urbanistici Attuativi comunque denominati, ivi compresi accordi negoziali, come previsto dal DPR 380/2001, gli interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati, ivi compresi gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi piani o di ricognizione di quelli vigenti, gli interventi di nuova costruzione qualora siano in diretta esecuzione di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni piano-volumetriche.

Nei piani attuativi, infatti, ci si spinge normalmente sino alle prescrizioni o alle indicazioni specifiche per le sagome edilizie e per le opere di urbanizzazione e per la sistemazione degli spazi pubblici, ma con questo, non si può certo affermare aprioristicamente che le attività del pianificatore territoriale ricomprendono anche la parte

edilizia senza il soccorso della laurea in architettura. Al di là della corretta definizione di "trasformazione urbana", resta comunque il dubbio che le competenze acquisite dal pianificatore territoriale con il proprio piano di studi, possano arrivare a ricomprendere le attività di progettazione architettonica degli interventi oggetto di trasformazione urbanistica a meno di un intervento chiarificatore del Ministero di Grazia Giustizia e del MIUR. Alcune pronunce giurisprudenziali, occupandosi da tempo, di casi concreti, hanno precisato cosa si intenda e si debba intendere per trasformazione urbanistica e territoriale, facendo intendere per analogia con le definizioni delle competenze dei pianificatori territoriali, una possibile ampia applicazione della laurea in pianificazione territoriale, con la conseguenza di aver aumentato il livello di confusione soprattutto per chi è chiamato a valutare operazioni di carattere professionale con il dubbio autorizzare attività fuori competenza.

Altre attività esercitabili, ancorché non individuate dall'art. 16, comma 2 del DPR 320/2001, sono state, infine, definite da specifici provvedimenti legislativi quali ad esempio, il D.M. 23 dicembre 2013, n. 145 recante interventi urgenti di avvio del piano "Destinazione Italia", confermando le nuove disposizioni in termini di requisiti per diventare **certificatori energetici**, ove sono espressamente previsti i laureati nelle classi di Pianificazione territoriale (triennali e quinquennali LM 48). Con riferimento al O.M. 05.08.2011 (Ministero dell'Interno - Gazzetta Ufficiale n. 198 del 26,08.2011) nel quale sono state dettate le procedure e i requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli Elenchi del Ministero dell'interno di cui all'art. 16 del D.Lgs. 08.03.2006, n. 139, in materia di normativa antincendio, a dimostrazione della confusione che regna nella materia, si è assistito in un primo momento al riconoscimento del titolo di pianificatore territoriale per l'esercizio della materia antincendio ed oggi il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, con propria determinazione sul ricorso n. 2626 del 2015 per la riforma dell'Ordinanza cautelare del TAR LAZIO n. 648/2015, concernente l'impossibilità per un pianificatore territoriale di potersi iscrivere nell'elenco del Ministero dell'interno ex art. 16 D-Lgs. N. 139/2006, ha ritenuto di non disattendere l'ordinanza del TAR.

Pertanto, alla luce di quanto su riportato, con la presente, il sottoscritto sottopone al parere del Consiglio Nazionale Architetti PPC le note di chiarimento sulle competenze del pianificatore territoriale con preghiera di voler esprimere un proprio autorevole parere in merito. Sicuro di aver offerto un momento di riflessione, anche se non esaustivo, sulla problematica posta, si coglie

l'occasione per porgere distinti saluti.